

COMUNE di CASTEL S. GIORGIO PROVINCIA DI SALERNO
24 AGO. 2015
Prot. N. 14086



COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
Provincia di Salerno

IL SINDACO

Premesso che sono pervenute varie sollecitazioni da parte di alcuni cittadini e residenti in Piazza della Concordia che hanno richiesto interventi a tutela della tranquillità delle zone del centro abitato, tra cui in particolare in Piazza della Concordia, minata da parte di ragazzi che con il gioco del pallone stanno arrecando danni a cose, a edifici pubblici e privati e molestia alle persone più anziane, che sostano in dette zone per trascorrere in serenità gran parte della loro giornata.

Considerato che, stante le numerose lamentele pervenute, a difesa della sicurezza urbana ed in ossequio ai poteri derivanti dalle norme vigenti in materia, occorre intraprendere ogni utile iniziativa tendente al rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, costituendo le piazze luoghi di aggregazione e di confronto e non di campi di calcio.

Atteso che le condotte di cui sopra costituiscono pregiudizio per i diritti fondamentali altrui, condizionando in modo negativo la fruizione di spazi pubblici o di uso pubblico e il decoro del Paese.

Rilevato sussistente l'interesse pubblico all'emanazione di un provvedimento idoneo a prevenire e reprimere i fenomeni prima descritti, così da ricondurre l'utilizzo di spazi pubblici o aperti al pubblico alle regole della civile convivenza, impedendo situazioni favorevoli al degrado ed il disordine sociale e rendere più efficace l'azione delle forze dell'Ordine.

Visto l'art. 54, comma 4 del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

ORDINA

E' fatto divieto nella Piazza della Concordia di giocare a pallone e tenere comportamenti che possono arrecare danno ai beni pubblici o di privati e molestare i passanti o le persone che sostano in detti spazi.

SANZIONI

Salvo che il fatto non costituisca reato e/o integri altre infrazioni amministrative, la violazione delle norme previste dalla presente ordinanza è punita con l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Resta salva la facoltà per gli organi accertatori del sequestro cautelare delle cose che sono servite o che sono state destinate a commettere la violazione amministrativa o che ne sono il prodotto, ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, comunque, declina ogni responsabilità da eventuali danni arrecati, con il gioco del pallone, a persone e/o cose private.

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, inoltre, addebiterà ai genitori o ai soggetti tenuti alla sorveglianza/vigilanza dei minori il costo di eventuali danni al patrimonio pubblico (panchine, lampioni, fontana, etc...).

DISPONE

Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e venga:

- Pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune come per legge.
- Resa nota mediante avviso sul sito internet del Comune di Castel San Giorgio.
- Trasmessa al Corpo di Polizia Locale per il controllo sull'ordinanza del provvedimento.

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio on-line. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

24/08/2015

IL SINDACO
Dott. Pasquale Sammartino

